



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE I – PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Servizio Tributi

CANONE PATRIMONIALE SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

<i>Normativa di Riferimento</i>	1
<i>Definizioni di aree e spazi pubbliche e tipi di occupazione</i>	1
<i>Chi paga il canone</i>	2
<i>Documentazione da presentare e termini</i>	2
<i>A chi presentare la richiesta</i>	2
<i>Quanto si paga</i>	2
<i>Quando si paga</i>	3
<i>Esenzioni</i>	3
<i>Dove si paga</i>	3
<i>Sanzioni, indennità, interessi</i>	3

Normativa di Riferimento

- Legge 160/2019
- Regolamento Comunale istitutivo del canone approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 03/02/21

Definizioni di aree e spazi pubbliche e tipi di occupazione

Si definiscono SPAZI E AREE PUBBLICHE:

- le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti, il suolo pubblico;
- le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- le aree e spazi soggetti ad uso pubblico;
- i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati

Per OCCUPAZIONE si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici per una utilizzazione particolare che li sottrae all'uso generale della collettività.

Si distingue tra:

- occupazione permanente, di carattere stabile avente durata uguale o superiore all'anno in rapporto ai mesi, considerando per intero la frazione di mese;
- occupazione temporanea, di durata inferiore all'anno, in rapporto alle ore o ai giorni considerando per intero l'occupazione superiore a 10 ore; sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune al commercio su aree pubbliche soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse per un anno o periodi superiori.

CONCESSIONE è l'atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo o spazio pubblico.

CONCESSIONARIO è chi richiede ed ottiene l'occupazione e diventa titolare dell'atto di concessione.

Chi paga il canone

Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea deve presentare domanda volta al rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.

Documentazione da presentare e termini

La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, va presentata:

- per le occupazioni permanenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione
- per le occupazioni temporanee almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione

allegando i documenti necessari previsti per la particolare tipologia di occupazione ed in particolare:

- dalla planimetria dell'area interessata
- da n. 2 marche da bollo da € 16,00 una da apporre sulla domanda e una da apporre sul provvedimento di concessione
- da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.

Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

A chi presentare la richiesta

E' necessario presentare richiesta di occupazione, utilizzando il modello reperibile sul sito istituzionale, all'ufficio competente. Relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, la domanda va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

In dettaglio:

Tipologia di occupazione	Servizio competente
occupazioni con posteggi in area pubblica destinata all'esercizio del commercio ambulante	Attività Produttive
occupazioni temporanee in occasione di fiere, ricorrenze, festività o manifestazioni in genere	Attività Produttive
Occupazioni per le attività di circo, luna park e spettacoli viaggianti	Servizio Polizia Locale
Per tutte le altre occupazioni di suolo pubblico temporanee o permanenti	Servizio Tributi

Quanto si paga

Le tariffe standard annuale e giornaliera sono stabilite dalla legge e sono graduate sulla scorta degli elementi di seguito indicati ai sensi del Regolamento Comunale:

- classificazione degli spazi e delle aree pubbliche in base al valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa e alla sua importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare;
- entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- durata dell'occupazione;
- valore economico in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

Le tariffe sono pubblicate sul sito istituzionale e l'importo del canone è così calcolato:

tariffa graduata al mq/ml X tot mq/ml X durata

Quando si paga

Il concessionario, è tenuto al pagamento del canone prima dell'inizio dell'occupazione, sulla base della liquidazione effettuata dal Servizio Tributi.

In particolare:

- per le **occupazioni permanenti** il canone va corrisposto annualmente in un'unica soluzione entro il 31 gennaio ciascun anno;
- per le **occupazioni temporanee** il canone va corrisposto in un'unica soluzione al momento del rilascio della concessione.

Qualora il canone superi euro 500,00, è ammessa, su richiesta del titolare della concessione, la possibilità del versamento in rate aventi scadenza, 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

Esenzioni

Sono esenti dal canone le occupazioni previste dall'art. 1, comma 833 della Legge n. 160/2019 e s.m.i.:

- a)** le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b)** le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c)** le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d)** le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e)** le occupazioni di aree cimiteriali;
- f)** le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.

Fermo restando l'obbligo di richiedere ed ottenere la concessione, non sono soggette inoltre al pagamento del canone:

- Le occupazioni effettuate da enti del terzo settore di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 117/2017, sempreché l'occupazione sia effettuata per fini non economici;
- Le occupazioni effettuate in occasione di iniziative politiche, sociali, culturali, ricreative e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici o sia realizzata con il patrocinio dell'ente;
- le occupazioni temporanee con intrattenimenti e spettacoli viaggianti o con altre attività, anche commerciali, realizzate nell'ambito di manifestazioni sociali, culturali, sportive e ricreative, organizzate o patrocinate dal Comune, a condizione che sia garantito il libero accesso agli avventori e vengano accordate su richiesta del Comune condizioni agevolative per la fruizione dei servizi offerti ai cittadini.

Dove si paga

Il pagamento dell'importo dovuto può essere effettuato mediante PAGOPA utilizzando i canali telematici (carta di credito o home banking) oppure recandosi fisicamente presso gli sportelli abilitati (tabaccai, ricevitorie, banche).

Sanzioni, indennità, interessi

Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.

Alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

Per le occupazioni abusive ovvero per in caso di difformità rispetto alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità.